



UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

TRCI N 7308

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'**Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO"** (d'ora innanzi: U.T.I.U.), C.F.97394340588, con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 39, 00186 Roma in persona del Presidente Prof. Maria Amata Garito nata ad Albi (CZ) il 17/10/1946 CF: GRTMMT46R57A155C, domiciliata per la carica in Roma presso la sede dell'Università

E

Il **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati** (di seguito denominato CNGeGL), con sede in Roma, Piazza Colonna, 361 - 00187 rappresentata dal Presidente Geom. Maurizio Savoncelli domiciliato per la carica presso la sede del CNGeGL.

PREMESSO

- che il CNGeGL prevede tra le proprie finalità la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria professionale dei geometri;
- che il CNGeGL, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le Università italiane incoraggia i propri iscritti a conseguire titoli di studio universitari anche attraverso la valorizzazione delle conoscenze e delle abilità professionali certificate secondo la normativa vigente, in termini di crediti formativi universitari;
- che è interesse del CNGeGL adottare iniziative atte a promuovere ed incoraggiare l'iscrizione al proprio albo professionale di giovani laureati, anche attraverso iniziative tese a valorizzare l'esperienza del tirocinio formativo curriculare presso gli studi professionali di iscritti al proprio albo con il supporto tecnico organizzativo del Collegi;

CONSIDERATO

- che in attuazione della riforma didattica universitaria, con DM 22 ottobre 2004 n. 270 contenente le norme sull'autonomia didattica degli Atenei, le Università sono invitate a:
 1. valorizzare l'esperienza professionale attraverso la valutazione delle conoscenze e abilità certificate in crediti formativi universitari secondo criteri di coerenza e congruità;
 2. incrementare l'efficienza delle proprie azioni formative agevolando l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro, tramite la conoscenza diretta del settore lavorativo a cui il titolo può dare accesso, anche attraverso i tirocini formativi e di orientamento (D.M. 270/2004, art. 10, comma 5, lett. d);

VISTA



UNIVERSITÀ TELEMATICA
INTERNAZIONALE UNINETTUNO



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

La legge 240/2010 ed in particolare l'art. 14 "Disciplina del riconoscimento dei crediti formativi universitari" di modifica ed integrazione all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO

Il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto 25 marzo 1998, n. 142;

VISTO

L'art. 55, comma 1 del DPR 5 giugno 2001, n. 328, recante "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" che prevede, per l'accesso agli esami di Stato per la professione di Geometra, la laurea comprensiva di tirocinio di sei mesi;

VISTO

L'art.6 del DPR 328/2001 nella parte in cui prevede che "il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o Collegi e le Università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore";

VISTO

L'art. 6, comma 4, del DPR. 7 agosto 2012, n. 137, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, nella parte in cui prevede che "il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Ministero vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente per regolare i reciproci rapporti".

TENUTO CONTO

Di quanto dispone l'art. 55, comma 2, lett. b) del DPR 328/2001 relativamente alle classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di Geometra nonché del D.M. 26/07/2007 che ha stabilito la corrispondenza tra le classi relative al DM 509/1999 e quelle relative al DM 270/2004;

2



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto del Protocollo d'intesa

Il presente Protocollo d'Intesa stabilisce un rapporto di collaborazione quadro avente le seguenti finalità:

- a) l'ammissione al corso di laurea e il riconoscimento dei crediti formativi dei professionisti già iscritti all'albo professionale;
- b) il riconoscimento del tirocinio svolto dagli iscritti al registro dei praticanti come utile assolvimento del tirocinio semestrale previsto dal DPR 328/2001 e dal DPR 137/2012 per il conseguimento della laurea e la conseguente ammissione agli esami di Stato propedeutici all'iscrizione nell'Albo professionale, nonché la collaborazione per favorirne lo svolgimento.

Art. 2 Ammissione al Corso di Laurea e riconoscimento crediti formativi

Ai professionisti iscritti all'Albo, l'Università potrà riconoscere, ai fini del conseguimento della laurea triennale, crediti formativi relativi alle conoscenze e abilità professionali certificate secondo la normativa vigente.

La valutazione del credito formativo universitario relativo alle conoscenze ed alle abilità professionali, non potrà eccedere il limite quantitativo imposto dalla normativa vigente al momento della valutazione stessa.

La valutazione avverrà "ad personam" in base allo specifico curriculum vitae dell'interessato.

Il praticantato svolto dagli iscritti al registro dei praticanti, a conclusione dello stesso e previa regolare certificazione, potrà essere riconosciuto come utile assolvimento del tirocinio semestrale disposto dal DPR 328/2001 e dal DPR 137/2012 relativo alle attività di tirocinio previste dai percorsi di laurea triennali.



Le conoscenze ed abilità professionali pregresse, opportunamente certificate dallo studente e riconosciute dall'Università come crediti formativi per attività equivalenti al tirocinio, potranno essere egualmente riconosciute come valido assolvimento del tirocinio semestrale previsto dal corso di laurea.

Art. 3 Tirocinio professionalizzante

Il CNGeGL e l'Università si impegnano a collaborare reciprocamente al fine di favorire lo svolgimento del tirocinio previsto dal DPR 328/2001 e dal DPR 137/2012 per il conseguimento della laurea triennale e la successiva ammissione agli esami di Stato propedeutici all'iscrizione nell'Albo Professionale dei Geometri e Geometri laureati, in modo da favorirne l'accesso dei nuovi laureati, attraverso i Collegi dei Geometri e Geometri Laureati territorialmente competenti.

I Collegi Territoriali promuoveranno l'accoglimento, presso gli studi professionali dei propri iscritti, dei soggetti in tirocinio formativo e di orientamento su proposta dell'Università. A tal fine, i suddetti Collegi Territoriali signaleranno periodicamente all'Università gli elenchi degli studi tecnici che avranno manifestato l'intenzione di ospitare tirocinanti nelle proprie strutture.

Ciascuno studio professionale che intenda ospitare soggetti in tirocinio formativo e di orientamento, dovrà stipulare apposita convenzione con l'Università, secondo i modelli specificamente predisposti e con l'indicazione delle modalità organizzative ed esecutive del tirocinio semestrale.

 3 



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

Saranno prescelti per le attività di tirocinio gli studi dotati di una sede propria, attrezzati con supporti e strumenti idonei allo svolgimento di una qualificata attività di formazione professionale ed il cui titolare sia iscritto ad uno dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati da almeno cinque anni.

Art. 4 Durata e valore del Tirocinio

L'Università si impegna ad offrire e certificare ai propri studenti che intendano sostenere l'esame di stato per la professione di geometra, un tirocinio della durata complessiva di sei mesi, che potrà essere svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo la normativa vigente e per le finalità previste al precedente art. 3.

I Collegi dei Geometri e dei Geometri Laureati territorialmente competenti si impegnano a riconoscere il tirocinio, svolto secondo le modalità precedenti, come idoneo ai fini dell'iscrizione all'esame di abilitazione alla professione di Geometra.

Art. 5 Trattamento dei dati

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del medesimo mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.



Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

I titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e prestano il loro consenso per il relativo trattamento, nei limiti di quanto disposto nel comma precedente.

Art. 6 Durata

Il presente Protocollo, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata triennale rinnovabile tacitamente e senza modifiche di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi mediante raccomandata almeno tre mesi prima della data di ciascuna scadenza.

 4 





Art. 7 Foro competente

Per qualunque controversia relativa al presente Protocollo, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di Roma.

Art. 8 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Protocollo, il soggetto promotore e il soggetto ospitante fanno riferimento alla legislazione nazionale vigente in materia di tirocini curriculari nonché ad eventuali leggi regionali in materia.

Roma.

<p>Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO"</p> <p>Il Presidente</p> <p>(Prof. Maria Amata Garito)</p> 	<p>Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati</p> <p>Il Presidente</p> <p>(Geom. Maurizio Savoncelli)</p> 
--	--